



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione n. 18 del 18-09-2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2, C. 9-BIS, DELLA LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 43, COMMA 1 DEL D.LGS. 33/2013 E S.M.I.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 12:15 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Perelli Laura	Sindaco	Presente
Barbirati Maurizio	Vice Sindaco	Assente
Pinca Fabrizio	Assessore	Presente
Viviani Maria Letizia	Assessore	Presente
Cartocci Raffaele	Assessore	Assente

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Musco Antonino che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Perelli Laura che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 18 del 18-09-2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2, C. 9-BIS, DELLA LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 43, COMMA 1 DEL D.LGS. 33/2013 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Premesso che:

- la Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso è stata più volte modificata e, in particolare:
 - dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale ha disposto una modifica alla disciplina in materia di conclusione del procedimento amministrativo dettata dall'articolo 2, allo scopo di modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, introducendo i comma 9 *bis*, 9 *ter*, 9 *quater* e 9 *quinquies*;
 - dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 avente ad oggetto “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha ulteriormente modificato la disciplina di cui sopra, integrando le disposizioni contenute nel comma 9 *bis* dell'articolo 2 della citata legge 241/1990;
 - da ultimo, anche dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'art. 2, commi 9-bis e seguenti, della L. 241/90 prevede il c.d. “potere sostitutivo”, da esercitarsi in caso di inerzia del dirigente o del funzionario competente per uno specifico procedimento amministrativo, con l'obbligo, per l'organo di governo, di individuare, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto che ne ha la titolarità;
- decorso il termine stabilito per la conclusione di un procedimento, il soggetto (pubblico o privato) può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, il quale è tenuto a portare a conclusione il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originario, avvalendosi delle strutture competenti o nominando un commissario;
- il titolare del potere sostitutivo assume la responsabilità della comunicazione del nominativo del responsabile del ritardo ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare e, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione.
- nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte deve essere indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato;
- l'art. 35, co. 1, lett. I), del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che sul sito internet venga pubblicato, oltre a tutti gli altri elementi, anche il nome del titolare del potere sostitutivo;

Considerato che la nuova disciplina in termini di procedimento amministrativo, è finalizzata a rafforzare le garanzie dei privati contro il ritardo dell'amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi che li vedono interessati, introducendo in particolare l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia del dirigente o del funzionario responsabile;

Vista la circolare n. 4/2012 del 10/05/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale dispone che il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostitutivi deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo;

Considerato inoltre che l'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

Visto che questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate e della organizzazione del Comune di Tresignana, necessario procedere all'individuazione, in via generale, del titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990 all'interno del Comune ed in relazione alle varie fattispecie, attribuendo tale titolarità:

- al Segretario comunale per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi in caso di inerzia del Responsabile di Servizio competente;
- al titolare di P.O. di servizio per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi in caso di inerzia del funzionario incaricato responsabile del procedimento;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile;

Visti:

- l'art. 2 della L. 241/90;
- gli articoli 35 e 43 del D.Lgs. 33/2013;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Segreteria e SS.DD. ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti finanziari, neppure indiretti per cui non necessita di parere di regolarità contabile;

Con votazione favorevole ed unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

Di individuare nella persona del segretario comunale pro tempore il potere sostitutivo di emanazione di atti e provvedimenti amministrativi in caso di inerzia del titolare di P.O. responsabile in relazione alla conclusione dei procedimenti amministrativi di sua competenza (L. 241/90, art. 2, co. 9-bis);

Di attribuire al titolare di P.O., in relazione alla competenza, il potere sostitutivo di emanazione di atti e provvedimenti amministrativi in caso di inerzia del dipendente

incaricato in relazione alla conclusione dei procedimenti amministrativi di sua competenza (L. 241/90, art. 2, co. 9-bis);

Di stabilire che il titolare del potere sostitutivo invii agli organi competenti (O.I.V., , Segretario comunale) la comunicazione della mancata emanazione del provvedimento da parte del titolare di P.O. o del dipendente incaricato, affinché sia oggetto di valutazione sotto il profilo della performance individuale e della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile; in caso di mancata ottemperanza, il titolare del potere sostitutivo assume la responsabilità del titolare del procedimento oltre a quella propria (L. 241/90, art. 2, co. 9-bis);

Di precisare che il soggetto (pubblico o privato) richiedente il provvedimento, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, possa rivolgersi al titolare del potere sostitutivo che, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, deve concludere il procedimento o direttamente (avvalendosi delle strutture competenti) o con la nomina di un commissario (L. 241/90, art. 2, co. 9-ter);

Di demandare al Segretario comunale, il compito di comunicare alla Giunta ed al Sindaco, entro il 30 gennaio di ogni anno, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti (L. 241/90, art. 2, co. 9-quater);

Di precisare che il titolare del potere sostitutivo deve indicare, nei provvedimenti rilasciati in ritardo, il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato (L. 241/90, art. 2, co. 9-quinqies);

Di pubblicare sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente - accesso civico" l'indicazione dei soggetti cui è attribuito il potere sostitutivo a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter dell'articolo 2 della citata legge 241/1990;

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori, per opportuna e dovuta conoscenza;

Di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione, immediatamente eseguibile in virtù dell'urgenza art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Perelli Laura

IL SEGRETARIO
Musco Antonino